

## ➔ ALIQUOTE IMU 2013

(delib. Cons. Com. n. 2013/C/00058)

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Aliquota ordinaria</b> | <b>1,06%*</b> |
|---------------------------|---------------|

ad esclusione delle fattispecie di cui alle successive lettere:

|   |              |
|---|--------------|
| <b>a) immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale (e fattispecie assimilate di cui all' art. 4, comma 3 e all'art. 5, comma 3 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU) e relative pertinenze</b>   | <b>0,60%</b> |
| <b>c) immobili accampionati a civile abitazione locati con contratto a canone concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 431/98</b>   | <b>0,76%</b> |
| <b>d) unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria. Tale aliquota è applicata limitatamente al periodo intercorrente fra la data di emissione del suddetto provvedimento e quella di effettiva esecuzione dello sfratto</b> | <b>0,99%</b> |
| <b>e) immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 direttamente utilizzati dal proprietario soggetto passivo IMU per l'esercizio di un'attività lavorativa o commerciale</b>  | <b>1,04%</b> |

\* Per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D, la legge di stabilità 2013 prevede che sia destinata allo Stato l'IMU calcolata con aliquota standard dello 0,76%. **Poiché il Comune di Firenze ha deliberato per tali immobili l'aliquota del 1,06% , la differenza deve essere versata in favore del Comune** (vedere la scheda "Quando e come pagare").

### ATTENZIONE!

Si ricorda che - ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Regolamento per l'applicazione dell'IMU - in caso di fruizione della specifica aliquota e/o delle agevolazioni previste dal Comune di Firenze, i contribuenti interessati devono **presentare all'Amministrazione una specifica comunicazione** redatta su apposita modulistica comunale - **entro e non oltre il 30 giugno 2014** - nelle seguenti fattispecie:

- ex casa coniugale assegnata a soggetto separato legalmente/divorziato, ivi residente anagraficamente e dimorante;
- unità immobiliari (abitazione più eventuali pertinenze) possedute da anziani e disabili residenti permanentemente presso istituti di ricovero;
- immobili, accampionati a civile abitazione, locati a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 (aliquota 0,76%). Per espresso richiamo presente in tale norma, questa aliquota è applicabile anche ai contratti concordati di natura transitoria di cui al successivo art. 5;
- unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria (aliquota 0,99%);

- immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 direttamente utilizzati dal proprietario soggetto passivo IMU per l'esercizio di un'attività lavorativa o commerciale (aliquota 1,04%). Nel caso in cui il proprietario soggetto passivo non corrisponda al soggetto utilizzatore (persona fisica o giuridica), l'aliquota non può essere applicata. Uniche eccezioni ammesse a tale principio, con conseguente applicazione della suddetta aliquota, sono rappresentate dalle ipotesi in cui l'immobile sia utilizzato dalla ditta individuale, società semplice o in nome collettivo (Snc) di cui il soggetto passivo IMU è titolare o è socio, oppure sia utilizzato dalla società in accomandita semplice (Sas) di cui il soggetto passivo IMU è socio accomandatario.